



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

n. 146 del 12-07-2017

OGGETTO: OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE NONCHÉ DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 2017/2021 – ULTERIORE MODIFICA INTEGRATIVA AL CAPITOLATO D'ONERI APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 166 DEL 06-10-2016 E GIÀ MODIFICATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 22 DEL 16-02-2017.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **dodici** del mese di **Luglio** a partire dalle ore **08:45** nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	MACIUCCHI CLAUDIA	SINDACO	Presente
2	GALLONI LUCA	VICE SINDACO	Presente
3	GAZZELLA ELIO	ASSESSORE	Presente
4	MORICHELLI CHIARA	ASSESSORE	Assente
5	SIMEONI ALESSIA	ASSESSORE	Presente

Ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Presiede l'adunanza la **DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI** in qualità di **SINDACO**.

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO**.

Premesso che:

- il quadro normativo vigente, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, garantisce agli enti locali autonomia finanziaria mediante entrate derivate ed entrate proprie tra cui sono da annoverare le entrate tributarie (ICI/IMU, TARSU/TARES, COSAP, imposta di pubblicità e pubbliche affissioni) e le entrate extratributarie (attivi, proventi derivanti dalle sanzioni amministrative al codice della strada, proventi dei servizi pubblici, ecc.);
- l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “*nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni*”;
- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Considerato che il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell'autonomia finanziaria e tributaria dello Stato e degli enti locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

Considerato che il servizio di riscossione delle entrate locali ha subito, nel corso degli anni, un processo di graduale liberalizzazione in quanto:

- a) il decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 aveva affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi la riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali di comuni e province, facendo divieto agli stessi di avvalersi, per la riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate e dei contributi comunque denominati, di ulteriori modalità di riscossione diverse dal tesoriere comunale;
- b) il decreto legislativo 15 dicembre 1992, n. 446:
 - b.1) all'articolo 52, come sopra ricordato, ha attribuito agli enti locali potestà regolamentare in materia di entrate proprie, demandando agli stessi enti la decisione circa le modalità di gestione e l'eventuale

affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva e stabilendo che, in assenza di una specifica determinazione in merito, continuassero ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;

b.2) all'articolo 53 ha istituito l'Albo dei concessionari privati abilitati a svolgere per conto degli enti locali l'attività di gestione dei tributi e delle altre entrate di comuni e province;

c) l'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione*", a far data dal 1° ottobre 2006:

c.1) ha soppresso l'affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione riportando le funzioni sotto il controllo pubblico, mediante la costituzione di un'apposita società oggi denominata *Equitalia spa*;

c.2) ha previsto la possibilità per i vecchi concessionari, all'atto del passaggio in mano pubblica, di scorporare il ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale dando vita ad un nuovo soggetto privato deputato ad assumere tutte le funzioni svolte per conto degli enti locali;

c.3) ha disposto, per quanto riguarda le entrate degli enti locali, un regime transitorio scadente al 31 dicembre 2010 durante il quale, in assenza di una diversa determinazione in merito da parte degli enti locali, l'attività di riscossione continuava ad essere svolta: i) da *Equitalia spa*, se il vecchio concessionario non aveva provveduto allo scorporo del ramo della fiscalità locale; ii) dalle società cessionarie del ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale, se regolarmente iscritte all'Albo; decretando in questo modo a partire dal 1° gennaio 2011 la definitiva apertura alla concorrenza della riscossione;

Visto l'art.3, comma 2, del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni" che testualmente recita:"Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione."

Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 3/08/2010 si è disposta l'esternalizzazione del servizio materiale per la gestione, l'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni e si è dato mandato al competente ufficio di procedere ad affidare la concessione ad un soggetto esterno da scegliere mediante procedura di evidenza pubblica;

Atteso che:

· in forza del contratto di concessione rep. 1798 del 31/03/2011, la società TRE ESSE ITALIA S.R.L. ha svolto per conto di questo ente l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie nonché il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e il servizio di pubbliche affissioni;

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra premesso, il mantenimento all'esterno della gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie nonché del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni;

Richiamata la delibera di G.C. n. 166 del 06-10-2016 con la quale è stato approvato il Capitolato d'Oneri e sono state date le direttive per l'espletamento della gara;

Richiamata altresì la delibera di G.C. n. 22 del 16-02-2017 con la quale è stato modificato l'art. 16 del suddetto Capitolato d'Oneri come segue:

“Articolo 16 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni

1. Il Concessionario per tutta la durata delle concessione assumerà in consegna gli impianti destinati alle affissioni pubbliche (quadri, tabelloni, stendardi, poster, ecc...) e dovrà conservarli procedendo, a propria cura e spese, ad un'accurata e costante manutenzione.
2. A tal fine, entro il termine di 30 giorni dall'attivazione della concessione, ed in contraddittorio con il Comune, provvederà ad effettuare una ricognizione generale di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni collocati sul territorio comunale, contenente:
 - a) ubicazione degli impianti (via, numero civico o altezza strada);
 - b) dimensioni;
 - c) stato di conservazione;
 - d) tipologia di affissioni a cui è destinato (commerciale, istituzionale, ecc.);
 - e) rilievi fotografici e cartografici.
3. L'atto di ricognizione, redatto in duplice originale sottoscritto dal Comune e dal concessionario, terrà luogo a tutti gli effetti quale verbale di consegna e di presa in carico degli impianti medesimi.
4. Il Concessionario si impegna alla fornitura ed installazione di n. 5 nuove postazioni per le affissioni pubblicitarie e n. 7 nuove postazioni per le affissioni mortuarie. La collocazione e la tipologia dei nuovi impianti dovranno essere concordate con l'amministrazione comunale.
5. Il Concessionario si impegna, per tutta la durata della concessione, a provvedere a propria cura e spese:
 - alla sostituzione delle tabelle ed impianti già esistenti e ritenuti fatiscenti ad insindacabile giudizio del Comune;
 - alla manutenzione ordinaria, sia degli impianti già esistenti che di quelli di nuova installazione, necessaria a garantirne la funzionalità;
6. Tutte le migliorie rientranti nella lettera b) del comma 4 dovranno essere preventivamente concordate con il Comune ed effettuate sulla base delle prescrizioni contenute nel Piano Generale degli Impianti che sarà approvato, accettandone sin da ora tutte le risultanze.
7. Il concessionario si impegna inoltre a tenere aggiornata una mappa generale con l'indicazione di

tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione. Nel caso in cui il concessionario non adempia agli obblighi di manutenzione e implementazione degli impianti l'amministrazione, previa diffida, provvederà autonomamente, ponendo a carico del concessionario il relativo onere.

8. Il concessionario dovrà informare annualmente il Comune con una relazione tecnica sullo stato di tutta l'impiantistica di affissione ed indicare gli interventi effettuati nonché quelli da effettuare.

9. Il concessionario si impegna a rispettare il principio di non discriminazione in base alla nazionalità negli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale concessione."

Ritenuto opportuno intervenire ulteriormente sul Capitolato d'Oneri modificando l'art. 21 come segue:

"Articolo 21- Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi

1. Il concessionario deve provvedere immediatamente alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dall'art. 24 del d.Lgs. n. 507/1993, provvedendo contestualmente al recupero delle somme evase e delle spese sostenute.

2. In tale attività il concessionario potrà avvalersi, qualora necessario, della collaborazione e del supporto degli uffici comunali competenti.

3. In ogni caso, il concessionario si impegna ad effettuare con cadenza almeno quindicinale, una ricognizione di tutti gli impianti di affissione esistenti con contestuale rimozione di tutte le affissioni scadute e/o abusive presenti."

Ritenuto di provvedere in merito, demandando al Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico Finanziario gli adempimenti necessari all'esecuzione del presente provvedimento;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;

Con votazione unanime

DELIBERA

- 1) di procedere a modificare l'art. 21 del suddetto Capitolato d'Oneri

come segue:

“Articolo 21- Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi

b) Il concessionario deve provvedere immediatamente alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dall'art. 24 del d.Lgs. n. 507/1993, provvedendo contestualmente al recupero delle somme evase e delle spese sostenute.

c) In tale attività il concessionario potrà avvalersi, qualora necessario, della collaborazione e del supporto degli uffici comunali competenti.

d) In ogni caso, il concessionario si impegna ad effettuare con cadenza almeno quindicinale, una ricognizione di tutti gli impianti di affissione esistenti con contestuale rimozione di tutte le affissioni scadute e/o abusive presenti.”

2) di approvare lo schema di capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto, così come integrato;

3) di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico Finanziario gli adempimenti necessari alla esecuzione del presente provvedimento.

Inoltre, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione e all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Trevignano Romano, 12-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Trevignano Romano, 12-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla pubblicazione.

| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. WALTER GAUDIO